

SMART WORKING 2025

A) Ai dipendenti con mansioni compatibili con il lavoro agile si applicano le seguenti disposizioni:

1. quattro giorni di *smart working* al mese, a richiesta, senza bando, previa autorizzazione responsabile struttura
2. riproporzionamento per i dipendenti in *part-time* verticale come di seguito:
 - *part time* verticale su 4 giorni a settimana: 3 giorni al mese
 - *part time* verticale su 3 giorni a settimana: 2 giorni al mese
 - *part time* verticale su 2 giorni a settimana: 1 giorno al mese
3. almeno 6 mesi di servizio per poter accedere allo *smart working*
4. calendarizzazione settimanale/mensile risultante da file condiviso in ufficio, previa autorizzazione responsabile della struttura
5. nessun vincolo nell'utilizzo dei giorni fruibili, quindi, anche continuativamente, previa autorizzazione responsabile della struttura
6. nessun limite orario, anche tutti giorni da 9 ore, purché il responsabile garantisca la copertura pomeridiana in presenza da parte dei dipendenti della struttura
7. obbligo di presentare, con cadenza mensile, una relazione sintetica sulle attività svolte, redatta secondo le indicazioni fornite dall'amministrazione, al Responsabile di struttura e al Direttore Generale
8. possibilità di autorizzare, da parte del Responsabile di struttura, in via eccezionale, lo *smart working* a ore, per un minimo di due ore continuative, in virtù di comprovati impegni che non consentano la presenza in sede nella giornata. Queste ore sono computate nel limite massimo di cui al punto 1 (ulteriori dettagli sul [sito web](#) – sezione esempi di fruizione)

B) I dipendenti nelle condizioni di cui al D.lgs. 81/2017, art. 18:

1. lavoratrici e lavoratori con figli fino a dodici anni di età
2. lavoratrici e lavoratori con figli senza alcun limite di età nel caso di figli in condizioni di disabilità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104
3. lavoratrici e lavoratori con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104
4. *caregivers* ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205

nonché

5. lavoratrici in stato di gravidanza
6. lavoratrici e lavoratori che abbiano compiuto almeno 60 anni e che abbiano l'abituale dimora a 50 km di distanza (andata/ritorno) dalla sede di lavoro

possono chiedere di estendere il numero di giorni di *smart working* fino a otto giorni nel rispetto delle altre disposizioni del primo paragrafo.

In questo caso il riproporzionamento per i dipendenti con *part time* verticale è il seguente:

- *part time* verticale su 4 giorni a settimana: 6 giorni al mese
- *part time* verticale su 3 giorni a settimana: 4 giorni al mese
- *part time* verticale su 2 giorni a settimana: 2 giorni al mese

Per il riproporzionamento dello *smart working* dei dipendenti con *part time* misto si rinvia al [sito web](#) – sezione modalità di fruizione ordinaria.

Questi dipendenti sono tenuti a comunicare tempestivamente all'amministrazione il venir meno delle condizioni di cui al presente paragrafo.

C) Tipologie di attività che non possono essere svolte in *smart working*:

- attività di raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti speciali, tossici, nocivi e radioattivi, per quanto di competenza e secondo la legislazione vigente
- attività di portineria, vigilanza
- attività di prestito e catalogazione libri e presidio delle aule
- attività di accudimento di animali, piante e colture biologiche
- attività sperimentale non suscettibile di interruzione
- presidio dei laboratori e/o aule per didattica e ricerca
- attività di assistenza informatica
- attività degli autisti
- altre eventuali attività stabilite con apposito decreto del Direttore Generale

Il Direttore Generale può autorizzare eccezionalmente lo *smart working* al personale che svolga le suddette attività, ove sia incaricato dal Responsabile di Struttura a eseguire in alcune giornate mansioni compatibili con il lavoro agile.